



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO

Prot.n. 103875  
All. 1

Catania, 30/07/2018

Ai Dipartimenti  
Alle Strutture didattiche speciali  
Alla Scuola di Medicina  
Al Collegio dei revisori dei conti  
Al Nucleo di Valutazione  
Ai Centri di ricerca  
Ai Centri di servizio  
Al Presidio di qualità  
Ai Dirigenti  
Al Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza


e, p.c. Al Direttore generale  
Al Magnifico Rettore


**OGGETTO: Regolamento studenti a tempo parziale.**

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3001 del 26 luglio 2018, allegato in copia, è stato emanato il nuovo "Regolamento studenti a tempo parziale".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente  
(avv. Rosanna Branciforte)



R.T. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
26 LUG. 2018
Prot. 102492 Tit. I Cl. 3
Reg. Decreti n° 3001

### IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 240/2010 e ss.mm.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il Regolamento studenti a tempo parziale, emanato con D.R. n. 6277 dell'11 ottobre 2010;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018, ed in particolare l'art. 26, rubricato "Studenti a tempo parziale";
- visto il parere della Consulta degli studenti espresso nella seduta del 10 luglio 2018;
- vista la delibera del Senato accademico del 23 luglio 2018, con la quale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 20 giugno 2018, è stato approvato il nuovo Regolamento "Studenti a tempo parziale";
- tutto ciò premesso;

### DECRETA

#### Art. 1.


È emanato il nuovo Regolamento "Studenti a tempo parziale", il cui testo viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

#### Art. 2



Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania, 26 LUG. 2018

Il Rettore  
(Prof. Francesco Basile)

  
IL RETTORE  
Prof. Giancarlo Magano San Do

RT 

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

## REGOLAMENTO STUDENTI A TEMPO PARZIALE

### Art. 1

#### Ambito di applicazione.

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli studenti immatricolati o iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea magistrale, ad eccezione degli studenti immatricolati o iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'accesso ai quali è previsto il numero programmato a livello nazionale.

### Art. 2

#### Immatricolazione, iscrizione e revoca

1. Lo studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di immatricolazione o iscrizione a tempo parziale, che deve essere perfezionata entro il termine stabilito per le immatricolazioni ed iscrizioni ordinarie.

Lo studente può esercitare una sola volta l'opzione per regime a tempo parziale all'atto della immatricolazione al corso di studi o all'atto dell'iscrizione ad anno successivo, impegnandosi irrevocabilmente per la durata dell'intero anno accademico.

La revoca dell'opzione per il regime a tempo parziale può essere esercitata una sola volta durante la carriera universitaria dello studente, all'atto dell'iscrizione all'anno accademico successivo.

Effetto della revoca è il ripristino del regime a tempo pieno, fermo restando il piano di studi approvato dal competente organo accademico.

2. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo, viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo studente che non abbia assolto tutti i suoi OFA o che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.

### Art. 3

#### Regime

1. Lo studente, che abbia esercitato l'opzione per il regime a tempo parziale, beneficia di:
- a) piano di studi personalizzato, concordato con il competente organo accademico, fermo restando il rispetto di eventuali propedeuticità;
  - b) durata convenzionale massima del percorso formativo pari al doppio della durata normale del corso di studi;
  - c) iscrizioni "in corso" per l'intera durata convenzionale del corso di studi, determinata secondo quanto previsto nella precedente lettera b);
  - d) riduzione dell'ammontare del contributo pari al 30% definito secondo la propria fascia ISEE; restano ferme la tassa per il diritto allo studio e l'imposta di bollo definite in egual misura per tutti i corsi di studio.

Il mancato conseguimento del titolo di studio, entro il termine di cui al precedente punto b), comporterà l'iscrizione all'anno successivo come studente fuori corso. In questo caso allo studente si applicherà il regime previsto per gli studenti fuori corso.

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo anche per gli studenti a tempo parziale, che non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al doppio della durata

prevista dal tempo parziale più uno, l'accesso alla prova finale per il conseguimento del titolo è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

**Art. 4**  
**Piano di studi**

1. Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di corso di studio.

A tale scopo, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare presenta, contestualmente alla domanda di passaggio allo stato di studente a tempo parziale, una proposta di piano degli studi, che rispettando le eventuali propedeuticità, preveda un numero di crediti inferiore a quello previsto per ciascun anno, quest'ultimo fissato convenzionalmente dall'art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo in 60 crediti formativi universitari.

Il piano degli studi deve precisare anche il numero minimo di crediti che lo studente deve conseguire per il passaggio agli anni di corso successivi.

2. Il mancato conseguimento dei crediti previsti dal piano di studi non pregiudica l'iscrizione all'anno successivo, ferma restando la durata complessiva del corso di studi, determinata secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. b) del presente regolamento, oltre la quale trova applicazione il disposto del secondo capoverso del comma 1 del citato art. 3.

**Art. 5**  
**Perdita dello status di studente a tempo parziale**

1. Lo status di studente a tempo parziale cessa in caso di passaggio ad altro corso di studi.

